

TI_GERICHTE 52.2011.43 vom 8. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.43

FR: TI_GERICHTE 52.2011.43 du 8 février 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2011.43 del 8 febbraio 2011

Regeste

Misure coercitive nell'ambito del diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 9

Lamc). Il rappresentante dev'essere avvisato della tenuta di un'udienza davanti al Giudice delle misure coercitive, affinché possa parteciparvi al fianco del suo assistito o consigliarlo. Il fatto di non avvertirlo, lede il diritto di essere sentito dello straniero incarcerato (STF 2C_334/2008 del 30 maggio 2008 consid. 4). 2.2. Come accennato in narrativa, il 18 gennaio 2011 la Sezione della popolazione ha disposto la carcerazione amministrativa di RI 1 per la durata di sei mesi. La misura è stata eseguita dalla Polizia cantonale alle ore 13:45 del 19 gennaio 2011. Con scritto del medesimo giorno al Giudice delle misure coercitive, anticipato via fax alle ore 17:28, l'avv. PA 1 si è notificato quale patrocinatore di RI 1, chiedendo inoltre di accedere agli atti, di essere convocato alla discussione sulla legittimità della carcerazione del suo assistito e di vederlo prima dell'udienza. Egli ha pure postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il 20 gennaio 2011, alle ore 10:30 e senza la presenza del proprio avvocato, RI 1 è stato sentito dal Giudice delle misure coercitive, il quale il medesimo giorno ha confermato la sua carcerazione per la durata di sei mesi. 2.3. Da quanto precede, risulta con tutta evidenza che il Giudice delle misure coercitive ha violato i diritti di parte del ricorrente. Nonostante la sua esplicita richiesta, al patrocinatore è stato infatti impedito sia di consultare gli atti del procedimento, sia di incontrare e conferire con il proprio assistito, sia infine di partecipazione all'udienza. Contrariamente a quanto assume il primo giudice nelle osservazioni al gravame, il fatto che il fax giunto a destinazione ancora il 19 gennaio gli sia stato consegnato soltanto il giorno successivo unitamente all'originale dello scritto e per di più soltanto dopo le ore 09.00, non è un motivo che poteva giustificare l'assenza del patrocinatore. Nulla impediva infatti al magistrato di rinviare l'udienza di qualche ora, ritenuto che il termine di 96 ore per esaminare la legalità e l'adeguatezza della carcerazione scadeva soltanto domenica 23 gennaio 2011, essendo stato il provvedimento eseguito giovedì 19 gennaio 2011 alle ore 14.00 (art. 80 cpv. 2 LStr; 27 Lamc). Nemmeno il fatto che poco prima di partire alla volta del penitenziario per procedere all'audizione del ricorrente, il giudice di prime cure abbia contattato telefonicamente l'avv. PA 1, comunicandogli l'ora dell'udienza, basta a sovvertire la suddetta conclusione. L'esercizio dei diritti di parte deve essere in effetti garantito in modo effettivo. Al patrocinatore dell'insorgente andava dunque concesso un adeguato lasso di tempo per poter incontrare il suo assistito, visionare l'incarto e presenziare all'udienza. Cosa, questa, che in concreto non è avvenuta, dal momento che l'avv. PA 1 è stato informato della situazione al più presto un'ora e mezza prima che il Giudice delle misure coercitive sentisse il ricorrente. Il che costituiva un margine di tempo troppo ridotto per

permettergli di organizzare la difesa del proprio assistito. 3. Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev'essere parzialmente accolto senza ulteriore disamina e la sentenza del Giudice delle misure coercitive annullata. Gli atti vanno rinviati a quest'ultimo magistrato per nuova decisione dopo aver riconvocato senza indugio le parti all'udienza di discussione sulla legalità e l'adeguatezza della decisione di carcerazione emessa dalla Sezione della popolazione, permettendo al patrocinatore del ricorrente di presenziarvi e di consultare gli atti componenti l'incarto (cfr. STF 2C_128/2009 del 30 marzo 2009; 2C_334/2008 del 30 maggio 2008 consid. 4; Thomas Hugi Yar , Zwangsmassnahmen in Ausländerrecht, in Peter Uebersax e altri (curatori), Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 10.44 segg.). In quella sede il giudice di prime cure dovrà inoltre pronunciarsi sulla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata il 19 gennaio 2011 dal patrocinatore dell'insorgente, ritenuto che le medesima non è stata ancora decisa. 4. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost.; 73 segg. LStr; 9, 31 Lamc; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la sentenza 20 gennaio 2011 (MC 2011.2) del Giudice delle misure coercitive è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Giudice delle misure coercitive per nuova decisione, previa udienza alla presenza del patrocinatore del ricorrente, come indicato ai considerandi. 2. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.